

MORRI
ROSSETTI

Cessioni intra-UE “franco fabbrica”:
i documenti per beneficiare
della non imponibilità IVA

29 aprile 2020

Cessioni intra-UE “franco fabbrica”: i documenti per beneficiare della non imponibilità IVA

L’Agenzia delle entrate, con la Risposta ad istanza di interpello n. 117 del 23 aprile 2020, ha chiarito che nelle cessioni di beni intra UE con clausola “franco fabbrica”, per beneficiare del regime di non imponibilità IVA, può costituire prova del trasferimento della merce in altro Stato UE la **fattura di vendita**, purché sia accompagnata ad **altri documenti** come il **CMR**, la **documentazione bancaria** attestante l’avvenuto pagamento, un **modello Intrastat** correttamente presentato e la **dichiarazione del cessionario** che la merce è giunta nel Paese di destinazione.

In presenza di detti documenti non scatta, tuttavia, la presunzione relativa prevista dall’articolo 45-bis del Regolamento (UE) 282/2011, spettando pertanto al cedente dimostrare che le condizioni necessarie per beneficiare del regime di non imponibilità sono soddisfatte.

Si ricorda, che dal **1° gennaio 2020**, mediante l’inserimento da parte del Regolamento (UE) 1912/2018, dell’articolo 45-bis del Regolamento di esecuzione (UE) 282/2011, è stato introdotto un nuovo regime delle prove del trasferimento dei beni da uno Stato membro UE ad un altro, condizione questa necessaria - assieme alle altre indicate dall’articolo 138 della Direttiva (CE) 2006/112 – per beneficiare del regime della non imponibilità IVA.

La differenza sostanziale nella scelta dei mezzi di prova risiede nel fatto che, mentre adottando il disposto unionale, l’onere della prova dell’eventuale mancato trasferimento dei beni ricade in capo all’Amministrazione finanziaria, al contrario detto onere resta in capo al contribuente nel caso in cui quest’ultimo faccia ricorso agli elementi probatori indicati dall’Agenzia delle entrate. In altri termini, in questa seconda ipotesi, spetta al cedente dimostrare, con soddisfazione

dell’Amministrazione finanziaria, che i requisiti per la non imponibilità IVA, incluso il trasporto della merce, siano soddisfatti.

In altre parole, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 117/2020, il cedente può provare la cessione intra-UE in modo diverso da quanto previsto dal Regolamento UE 282/2011, ma in tal caso la validità delle prove fornite è rimessa al vaglio dell’Agenzia stessa. È ciò in linea anche con quanto già sostenuto dalla Commissione UE, nelle Note esplicative del 4 dicembre 2019.

In termini operativi, secondo quanto chiarito dall’Agenzia delle entrate, con la Risposta n. 117/2020 – che conferma l’orientamento già espresso nella precedente Risposta n. 100/2019 – nel caso di una cessione intra-UE con **clausola “franco fabbrica”**, gli ulteriori documenti utilizzati a corredo del **documento di trasporto (CMR)**, attestante la destinazione dei beni e normalmente firmato dal trasportatore per presa in carico (*i.e.* **documentazione bancaria attestante il pagamento** della merce; **dichiarazione del cessionario** che la merce è giunta nel Paese di destinazione; **elenchi INTRASTAT**) possono costituire prova dell’avvenuta cessione a condizione che:

- a) dai descritti documenti siano individuabili i soggetti coinvolti (cedente, vettore e cessionario) e tutti i dati utili a definire l’operazione a cui si riferiscono;
- b) il cedente conservi le relative fatture di vendita, la documentazione bancaria attestante le somme riscosse in relazione alle precedenti cessioni, la documentazione relativa agli impegni contrattuali assunti e gli elenchi Intrastat.

Rif. Risposta ad istanza di interpello n. 117 del 23 aprile 2020

MORRI
ROSSETTI

**Per maggiori informazioni,
potete contattare
Davide Rossetti, Name Partner
([Davide.Rossetti@MorriRossetti.it](mailto: Davide.Rossetti@MorriRossetti.it))
o Roberta De Pirro, Responsabile del Centro Studi,
([Roberta.DePirro@MorriRossetti.it](mailto: Roberta.DePirro@MorriRossetti.it)).**